



COMUNE DI MONTENARS

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Art. 1 – Aree edificabili

Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 si stabilisce che:

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. La tabella di cui al punto 1. può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai valori predeterminati ai sensi dei commi precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 2 - Regolarità dei versamenti

Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Art. 3 - Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L'agevolazione di cui sopra si applica anche nel caso in cui l'unità immobiliare sia concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado.

Art. 4 – Pertinenze

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorché iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale ovvero nella stessa borgata.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al Comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale. Dette agevolazioni avranno effetto dall'anno di presentazione della comunicazione.

Art. 5 - Comunicazione delle variazioni

1. Dal 1° gennaio 2005, non sussiste più l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI, previsto dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92.
2. Ogni modifica della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l'imposta, compresa la costituzione e l'estensione di tali diritti, che si determinano a partire dall'anno 2005, deve essere comunicata al Comune utilizzando l'apposito modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di pertinenza, con l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente, del suo codice fiscale, del suo domicilio, dell'esatta individuazione dell'unità immobiliare interessata, ivi compresi gli identificativi catastali e gli estremi dell'atto che ha comportato la variazione del diritto di proprietà o dei diritti reali di godimento.
3. In caso di variazione avvenuta per decesso, i termini per la presentazione della comunicazione sono gli stessi previsti per la successione, ferme restando le scadenze dei pagamenti.
4. Le comunicazioni previste ai precedenti commi sono presentate direttamente al Comune, che rilascerà ricevuta, oppure inviate per posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non provvederà a regolarizzarla nel termine assegnatogli, la comunicazione sarà ritenuta omessa e quindi soggetta a sanzione.
5. La comunicazione in presenza di più contitolari soggetti passivi dell'imposta, può essere presentata in un unico modello, purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari e sia sottoscritta da tutti i contitolari.
6. Per la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione, si applica una sanzione amministrativa di Euro 103 riferita a ciascuna unità immobiliare.
7. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92;

Art. 6 – Attività di controllo

1. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale, sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo che vengono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta stessa, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice e delle potenzialità della struttura organizzativa.
3. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice e delle potenzialità della struttura organizzativa. Alternativamente la Giunta Comunale verifica, sempre tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice e delle potenzialità della struttura organizzativa, l'opportunità di eliminare, per anni pregressi, le operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni.
4. La Giunta Comunale verifica inoltre la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione.

Art. 7 - Accertamento

1. Per il controllo delle annualità a partire dal 2005 e comunque delle annualità di vigenza del presente regolamento, il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla giunta:
 - verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 5, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato;
 - determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si

riferisce l'imposizione, un motivato "avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento" con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento non operano nel territorio del Comune le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, primo periodo (obbligo della dichiarazione) e comma 5 (approvazione del modello Ministeriale), all'art. 11, commi 1 e 2 (liquidazione e accertamento per dichiarazione infedele o incompleta), fatta eccezione per quanto previsto per le unità immobiliari di cui al comma 4° dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92 (fabbricati con rendita presunta), e all'art. 14, comma 2 (sanzioni per denuncia infedele) dello stesso decreto legislativo.

Art. 8 - Versamenti

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento in acconto o a saldo dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

Art. 9 - Sanzioni

1. Per il controllo delle annualità a partire dal 2005 e comunque delle annualità di vigenza del presente regolamento si applicano le sanzioni seguenti:

a) Per l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 100 per ciascuna unità immobiliare.

b) Per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa di Euro 50.

2. Alle sanzioni indicate nel comma precedente, non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 473/97.

Art. 10 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene successivamente;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Allegato 1 – Tabella dei valori minimi delle aree edificabili

Frazione di San Giorgio: € 16,00 al mq

Frazione di Sant' Elena (esclusa borgo Plazzaris): € 13,00 al mq

Frazione di Santa Maria Maddalena (compreso borgo Plazzaris): € 10,00 al mq

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2005